

ATTO N. DD 4400

DEL 27/10/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 614

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: BOETTO S.N.C. DI TARROCCHIONE FABRIZIO & C.

Sede Legale e Operativa: B.TA PRATIDONIO, 1 - 10085 PONT C.SE (TO)

P. IVA: 09830700010 - Posizione: 002387

Premesso che:

- l'Impresa BOETTO S.n.c. di TARROCCHIONE Fabrizio & C., con sede legale in B.ta Pratidonio, 1 – Pont C.se (TO), P. IVA: 09830700010, ha presentato l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la D.D. 850-37376/2014 del 23/10/2014 e rilasciata dallo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA) con il provvedimento unico del 30/10/2014, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in B.ta Pratidonio, 1 – Pont C.se, in relazione ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), con nota prot. 41491 del 02/09/2020 inviata a mezzo PEC, ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data (ns. prot. 59429);

- l'Impresa BOETTO S.n.c. di TARROCCHIONE Fabrizio & C., nella sede operativa in questione, svolge l'attività di allevamento piscicolo e macellazione;

- nell'istanza di modifica dell'AUA pervenuta in data 02/09/2020, ns. prot. n. 59429, l'impresa dichiara che sono confermati gli intendimenti tecnici e gestionali relativi al titolo abilitativo "autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali", dichiarati al fine dell'ottenimento della precedente AUA prot. n. 850-37376/2014 del 23/10/2014;

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

- la Città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 62233 del 14/09/2020 ha comunicato allo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza, l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto e le integrazioni necessarie per la conclusione dell'iter istruttorio;
- lo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), con nota prot. 45712 del 28/09/2020, inviata a mezzo PEC e pervenuta in pari data (ns. prot. 66199), ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino le integrazioni prodotte dall'impresa.

Considerato che :

- il Gestore nell'istanza di A.U.A. ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- in merito alla dichiarazione di cui sopra, è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";
- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";
- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA.
- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";
- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";
- l'art. 58, comma 2, della L.R. n. 44/2000 attribuisce al gestore del servizio idrico integrato, tra l'altro, le funzioni relative alla definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nonché ai controlli e alle irrogazioni delle sanzioni amministrative relative a detti scarichi;
- in forza di tale norma il gestore del servizio idrico integrato ha il compito di verificare la compatibilità di ogni singolo scarico in pubblica fognatura in funzione delle infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;
- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;
- ritenuto che il D.P.R. n. 59/2013, quale normativa "generale", non intervenga ad abrogare o sostituire, rispetto alla nuova Autorizzazione Unica Ambientale, l'eventuale normativa "speciale" di settore e che, pertanto, alla luce della L.R. n. 44/2000 da considerarsi normativa speciale di settore, i gestori del servizio idrico integrato siano da ricomprendersi tra i soggetti competenti in materia ambientale in quanto "soggetti competenti" ai sensi della soprariportata definizione del D.P.R. n. 59/2013;
- atteso che, per quanto riguarda il Comune di Pont C.se, dove è localizzato lo scarico oggetto della presente autorizzazione, le funzioni di gestore del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, lettera f), della Legge n. 36/1994, sono affidate dall'Autorità d'ambito n. 3 Torinese (ATO 3) alla Società Metropolitana

Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, con Deliberazione n. 173/2004.

- alla luce di quanto sopra si è ritenuto di richiedere a SMAT S.p.A. le proprie valutazioni in ordine allo scarico in oggetto con specifica richiesta in calce alla nota datata 14/09/2020 (prot. 62233), relativa all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

- con la nota prot. 64254 del 15/10/2020, pervenuta in pari data (ns. prot. 72664) la SMAT S.p.A. ha espresso l'esito dell'istruttoria inviando le prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che ritiene necessarie ricomprendere nel provvedimento di A.U.A. Tali prescrizioni sono state integralmente riportate nell'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

- che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

- di rendere priva di validità l'AUA adottata dalla scrivente Direzione con la D.D. prot. n. 850-37376/2014 del 23/10/2014, rilasciando un nuovo provvedimento di adozione di A.U.A. che sostituirà i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

- 1) di **rendere privo di validità** il provvedimento prot n. 850-37376/2014 del 23/10/2014 dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 2) di **adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per **l'Impresa BOETTO S.n.c. di TARROCCHIONE Fabrizio & C.**, nella persona del suo legale rappresentante per lo stabilimento sito in B.ta Pratidonio, 1 – Pont C.se (TO), per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento alla Società da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui agli Allegati A, ABis e A1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013, sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria,

edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

5) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si precisa che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dallo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL competente per territorio ed alla Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche ;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto, sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti ed è stata rispettata la cronologia di trattazione delle pratiche;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 27/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge l'attività di macellazione e lavorazione carni.

Gli scarichi industriali originati in sito provengono dalle attività di macellazione e lavorazione carni.

Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue industriali è situato sulla tubazione in uscita dell'impianto di flottazione. Successivamente si uniscono acque reflue domestiche del laboratorio lavorazione carni e quelle dell'abitazione del titolare, prima di allacciarsi alla condotta nera comunale.

A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **Boetto s.n.c.** nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Borgata Pratidonio n. 1 – 10085 Pont Canavese (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato A1) per tutti i parametri ivi elencati.

Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali, prima di qualsiasi commistione con reflui di origine domestica.

Art. 2 Condizioni diverse dal normale esercizio

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico delle acque reflue industriali con i reflui di origine domestica.

Art. 4 Volume massimo giornaliero

Il volume massimo giornaliero di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è pari a **2 mc/giorno**.

Art. 5 Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con **frequenza triennale** il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento **azoto totale** oltre ai parametri n.: **6, 8, 32, 40 e 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 6 Prescrizioni di carattere sanitario

È fatto obbligo all'Utente rispettare tutte le prescrizioni riportate sull'autorizzazione sanitaria rilasciata, per l'esercizio dell'attività, dall'Autorità competente.

Come disposto dalla Sezione 2 del Capo I del Regolamento CEE/UE n° 142/2011 del 25/02/2011, le acque reflue industriali, prima dello scarico, devono essere sottoposte ad adeguato pretrattamento atto a trattenere i materiali di origine animale tramite sistema di grigliatura avente una luce non superiore ai 6 mm (da detto trattamento sono escluse eventuali acque di raffreddamento).

È vietato recapitare in rete fognaria sottoprodotti di origine animale rientranti nella disciplina prevista dal Regolamento citato al capoverso precedente, ancorché in forma liquida.

Art. 7 Monitoraggio sostanze pericolose

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 8 Attività di controllo

Il GSII, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi in pubblica fognatura.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 9 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

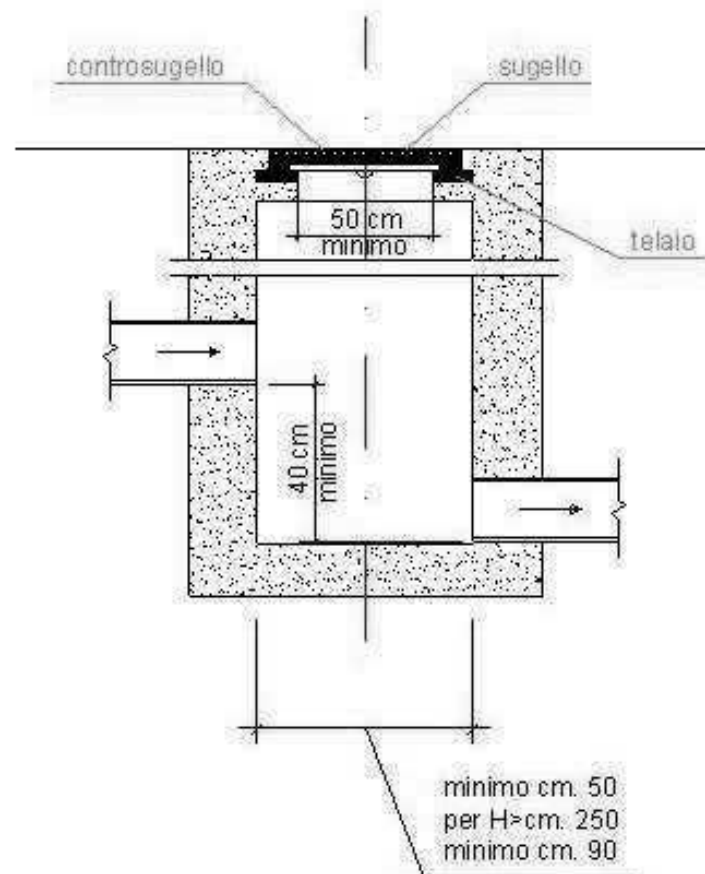
In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

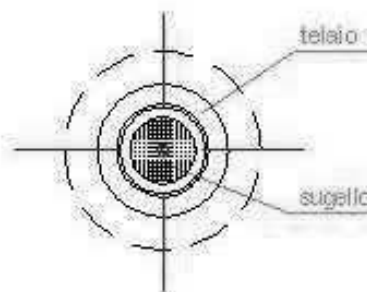
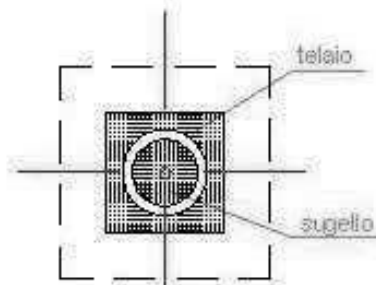
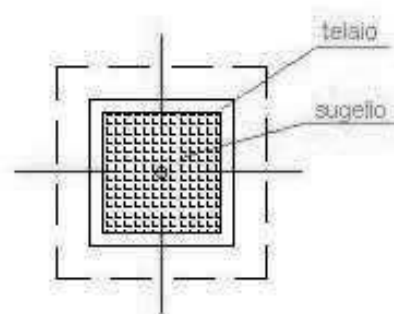
n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	<i>pH</i>	--	5,5-9,5	27	<i>Solfuri (come H₂S)</i>	mg/l	≤2
2	<i>Temperatura</i>	°C	(1)	28	<i>Solfiti (come SO₃)</i>	mg/l	≤2
3	<i>Colore</i>	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	<i>Solfati come (SO₄)</i>	mg/l	≤1000
4	<i>Odore</i>	--	non deve essere causa di	30	<i>Cloruri</i>	mg/l	≤1200
5	<i>Materiali grossolani</i>	--	Assenti	31	<i>Fluoruri</i>	mg/l	≤12
6	<i>Solidi sospesi totali</i>	mg/l	≤200	32	<i>Fosforo totale (come P)</i>	mg/l	≤10
7	<i>BOD₅ (come O₂)</i>	mg/l	≤250	33	<i>Azoto ammoniacale (come NH₄)</i>	mg/l	≤30
8	<i>COD (come O₂)</i>	mg/l	≤500	34	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	mg/l	≤0,6
9	<i>Alluminio</i>	mg/l	≤2,0	35	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	mg/l	≤30
10	<i>Arsenico</i>	mg/l	≤0,5	36	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	mg/l	≤40
12	<i>Boro</i>	mg/l	≤4	37	<i>Idrocarburi totali</i>	mg/l	≤10
13	<i>Cadmio</i>	mg/l	≤0,02	38	<i>Fenoli</i>	mg/l	≤1
14	<i>Cromo totale</i>	mg/l	≤4	39	<i>Aldeidi</i>	mg/l	≤2
15	<i>Cromo VI</i>	mg/l	≤0,20	40	<i>Solventi organici aromatici</i>	mg/l	≤0,4
16	<i>Ferro</i>	mg/l	≤4	41	<i>Solventi organici azotati</i>	mg/l	≤0,2
17	<i>Manganese</i>	mg/l	≤4	42	<i>Tensioattivi totali</i>	mg/l	≤4
18	<i>Mercurio</i>	mg/l	≤0,005	43	<i>Pesticidi fosforati</i>	mg/l	≤0,10
19	<i>Nichel</i>	mg/l	≤4	44	<i>Pesticidi totali (esclusi i fosforati)</i>	mg/l	≤0,05
20	<i>Piombo</i>	mg/l	≤0,3		<i>tra cui:</i>		
21	<i>Rame</i>	mg/l	≤0,4	45	<i>-aldrin</i>	mg/l	≤0,01
22	<i>Selenio</i>	mg/l	≤0,03	46	<i>-dieldrin</i>	mg/l	≤0,01
24	<i>Zinco</i>	mg/l	≤1,0	47	<i>-endrin</i>	mg/l	≤0,002
25	<i>Cianuri totali (come CN)</i>	mg/l	≤1,0	48	<i>-isodrin</i>	mg/l	≤0,002
26	<i>Cloro attivo libero</i>	mg/l	≤0,3	49	<i>Solventi clorurati</i>	mg/l	≤2
				50	<i>Saggio di tossicità acuta (2)</i>	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.



Servizi Ambientali

Denominazione insediamento

Indirizzo insediamento (sede operativa)

[illegible]

(2) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(4) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

NOTE:

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATO A/bis – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- Premesso che l'impresa BOETTO S.n.c. di TARROCCHIONE Fabrizio & C. è in possesso dell'AUA adottata dalla scrivente Amministrazione con la D.D. prot. n. 850-37376/2014 del 23/10/2014 e rilasciata dallo SUAP di PONT C.SE (in delega alla CCIAA) con il provvedimento unico del 30/10/2014;

- l'impresa BOETTO S.n.c. di TARROCCHIONE Fabrizio & C. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di PONT C.SE (in delega alla CCIAA), istanza per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in possesso per l'impianto sito in B.ta Pratidonio, 1 – Pont C.se, in relazione al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche recapitanti in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- gli scarichi oggetto del presente provvedimento insistono nell'area idrografica identificata dal P.T.A. come AI14 Orco e dal Piano di Gestione del fiume Po nel sottobacino dell'Orco;

- l'art. 27 delle norme di piano del P.T.A indica che i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. 152/06 costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- lo scarico oggetto del presente provvedimento non risulta in contrasto con quanto previsto dal P.T.A.;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 " Norme in materia ambientale", all'art. 101 -comma 7- punto d) prevede che siano assimilate alle acque reflue domestiche quelle che diano luogo ad uno scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

- dalla documentazione presentata dall'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco è emerso che la condizione riportata dall'art. 101 - comma 7- punto d) del D. Lgs. 152/06 è rispettata;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'Impresa in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e, dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- presso il sito aziendale viene svolta attività di allevamento ittico e macellazione. Da tale attività si originano:

- reflui domestici, provenienti dai bagni annessi all'attività e di processo (attività di macellazione), entrambi trattati in impianto a fanghi attivi , oltre a reflui tecnologici (circuiti di raffreddamento frigoriferi), scaricati in pubblica fognatura;

- reflui assimilabili ai domestici, provenienti dalle vasche di allevamento, scaricate tal quali in acque superficiali (canale di scolo acque meteo alimentato dal troppo pieno del Canale di Manifattura) nel punto di scarico indicato con il cod. scarico TO0907002;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO:

- D.C.P. n. 69–32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";
- D.G.P. n. 1325–44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione della somma di euro 150,00;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";
- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- la Legge Regionale 07/04/2003 n. 6, recante disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;
- Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO:

- **p.to di scarico – cod. TO0910002** – costituito da reflui assimilabili ai domestici provenienti dalle vasche dell'allevamento ittico e scaricati tal quali in acque superficiali (canale di scolo acque meteo alimentato dal troppo pieno del Canale di Manifattura) per una portata complessiva di entrambi gli scarichi pari a circa **5 l/s**;

A.4 PRESCRIZIONI:

- 1. il rispetto** dei limiti, allo scarico finale - cod. scarico TO0910002, **previsti dalla Tabella 2-IV dell'allegato 2 della L.R. 13/90**, ovvero delle modalità e dei limiti che verranno indicati dalla regione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- 2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali** dichiarati al fine dell'ottenimento dell'AUA prot. 850-37376/2014 del 23/10/2014 e confermati nell'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP di PONT C.SE.(in delega alla CCIAA) a questa Amministrazione e pervenuta in data 02/09/2020 (ns. prot. 59429);
- 3. il divieto** di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

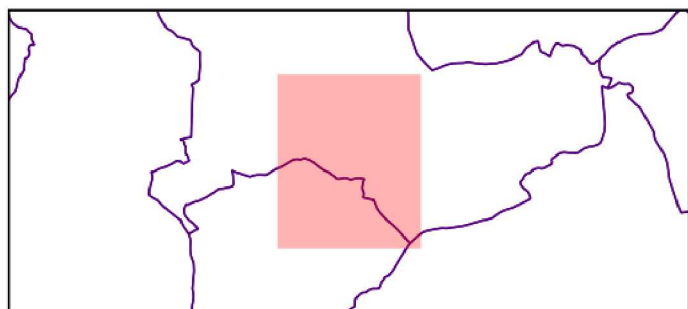
4. effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico finale, per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;

5. garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento;

6. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.



ALLEGATO A1

1:10.000

stampato il 26-10-2020